



Protocollo procedimentale in materia di Amministrazioni di Sostegno

(Applicabile in ipotesi di nomina di ADS avvocato o praticante avvocato)

Protocollo procedimentale in materia di Amministrazioni di Sostegno	0
Preambolo - Finalità del Protocollo	1
Parte I – Norme generali e del contenuto minimo del decreto di nomina	3
1. Ruolo dell'Amministratore di Sostegno	3
2. Ricorso ad istituti alternativi all'Amministrazione di Sostegno	3
3. Decreto di nomina e rapporti bancari, postali ed assicurativi.	3
4. Assunzione dell'incarico di Amministratore di Sostegno ed atti urgenti	4
5. Revoca e modifica dell'incarico di Amministratore di Sostegno.	4
Parte II – Dei provvedimenti inerenti la tutela della salute del beneficiario.	5
6. "Consenso Informato" al trattamento sanitario.	5
Parte III – Della tutela del diritto alla riservatezza del beneficiario	6
7. Diritto alla riservatezza e decreto nomina	6
Parte IV – Dei singoli sub- procedimenti	6



	1
8. Sulla redazione delle istanze	6
9. Vendita di immobili di proprietà del beneficiario o acquisto di beni immobili da parte del beneficiario	7
10. Investimenti.	8
11. Difesa tecnica in procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari, di negoziazione assistita e di mediazione.	8
12. Separazione personale dei coniugi e divorzio.	9
13. Accettazione di eredità con beneficio d'inventario	10
14. Inventario redatto a cura di Cancelliere o Notaio prima dall'accettazione.	11
15. Attività successive all'accettazione con beneficio d'inventario	11
16. Adempimenti da espletare in caso di morte del beneficiario.	12
17. Inventario dei beni del beneficiario a richiesta del Giudice Tutelare.	13
Parte V – dell'indennità dell'amministratore di sostegno ex art. 379 c.c, delle spese e delle anticipazioni.	13
18. L'indennità e le spese della procedura.	13
19. Il valore dell'Amministratore di Sostegno.	14
A. Liquidazione dell'indennità – Calcolo orientativo con riferimento al valore del patrimonio oggetto di intervento dell'ADS (con indicazione dell'attività svolta)	15
B. Difficoltà nella gestione dell'Amministrazione di Sostegno.	15
C. Presenza di immobili	15
20. Liquidazione in caso di carenza di liquidità	16
21. Rimborso delle anticipazioni	16
22. Rendiconto	16
23. Lista ADS disponibili	17
24. Efficacia del protocollo	17
PARTE VI - profili di diritto internazionale privato	17

Preambolo - Finalità del Protocollo

La predisposizione del presente Protocollo, avente ad oggetto la procedura di nomina e la disciplina del ruolo e dell'attività - ai sensi della Legge istitutiva n. 6/2004 - dell'Amministrazione di Sostegno cd. professionista, in quanto individuato e designato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Venezia in persona di un avvocato o di un praticante avvocato (ove possibile già inserito/iscritto nell'apposito Registro istituito, non appena questo verrà predisposto, aggiornato e conservato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia), intende da un lato delineare ed al contempo valorizzare l'istituto medesimo, a



vantaggio e nell'interesse dei suoi beneficiari/utilizzatori; dall'altro investire della giusta responsabilità i professionisti-avvocati/praticanti avvocati nominati, che decidono di assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, richiamandoli all'impegno che tale comporta di un sistema di protezione giuridica, quale quello introdotto dalla Legge n. 6/2004. In tale ottica, il presente Protocollo intende uniformare le migliori prassi già sperimentale dal Tribunale di Venezia ed aventi ad oggetto i presupposti, il ruolo, i poteri, le attività, gli obblighi, i limiti e le responsabilità dell'Amministratore di Sostegno, non solo per fornire uno strumento di orientamento ed operativo utile ai soggetti professionali coinvolti (Giudici, Cancellieri, Avvocati e praticanti avvocati), ma soprattutto per attribuire all'attività ed al ruolo dell'Amministratore di Sostegno professionale il valore aggiunto della certezza e legittimazione dei propri diritti /poteri, unitamente ai connessi doveri / responsabilità.

Con ciò auspicando di poter offrire agli aventi diritto alla misura di protezione, laddove ve ne sia necessità e ne ricorrano i presupposti, operatori professionisti uniformemente ed operativamente ed operativamente preparati al perseguimento del solo ed esclusivo del solo ed solo ed esclusivo interesse e beneficiario dei propri dei propri amministrati, consapevoli che l'assunzione dell'incarico comporta e si risolve essenzialmente in un'attività solidaristica, in cui necessariamente viene meno ogni ordinario principio di vantaggio economico e/o di corrispettività.



Parte I – Norme generali e del contenuto minimo del decreto di nomina

1. Ruolo dell'Amministratore di Sostegno

L'Amministratore di Sostegno (d'ora in poi Ads) coordina i servizi del beneficiario. L'Ads relazione il Giudice dello stato del beneficiario, anche elaborando e proponendo le iniziative da autorizzarsi per un percorso di supporto al beneficiario e per consentirne la realizzazione personale.

Di quanto svolto, l'ADS da relazione al medesimo giudice con cadenza almeno annuale.

2. Ricorso ad istituti alternativi all'Amministrazione di Sostegno

Preso atto che l'art. 404 c.c prevede che: "la persona che, per effetto di una infermità ovvero menomazione, si trova nella impossibilità parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può [e quindi non deve] essere assistito da un amministratore di sostegno", il giudice Tutelare, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge per addivenire alla nomina dell'Ads, valuterà, in base alle necessità del caso concreto ed anche tenendo conto delle volontà della persona interessata, l'opportunità di applicare un diverso istituto giuridico ovvero di limitare, già nel decreto di nomina, l'Amministratore di Sostegno temporalmente o all'esecuzione di uno specifico atto.

3. Decreto di nomina e rapporti bancari, postali ed assicurativi.

Al fine di garantire da subito l'operatività del nominato Ads, nell'ottica di evitare ulteriori ricorsi per l'ottenimento di successive autorizzazioni, il Giudice Tutelare, sin dal decreto nomina, conferirà all'Ads il potere di operare presso gli Istituti di Credito, presso Poste Italiane e con le Compagnie di Assicurazione mediate tutti i più moderni strumenti elettronici e telematici, operando via Internet, attivando conti correnti e rapporti in modalità on-line e/o home banking (sia in modalità dispositiva che informativa) e richiedendo il rilascio di carte di debito e carte di credito ricaricabili, rapporti e strumenti da intestarsi unicamente al beneficiario, anche estinguendo immediatamente eventuali rapporti cointestati al soggetto



(senza previa costituzione di rapporti intestati al solo beneficiario), nonché unificando ove possibile gli eventuali rapporti con più realtà di tipo bancario.

4. Assunzione dell'incarico di Amministratore di Sostegno ed atti urgenti

Al momento della nomina dell'Ads, il Giudice Tutelare valuterà la contingenza di particolari situazioni d'urgenza (a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: necessità di agire o resistere in procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari, di negoziazione assistita e di mediazione, necessità di procedere ad accettazione di eredità e/o con beneficio d'inventario, necessità di presentare eventuali istanze per sussidi avanti enti assistenziali e/o previdenziali etc.) e rilascerà, già nel decreto di nomina, le necessarie autorizzazioni secondo le previsioni della parte IV del presente protocollo.

Laddove risulti documentata una situazione di urgenza e/o di rischio di pregiudizio nel ritardo tale da richiedere l'adozione di provvedimenti immediati, il Giudice, su richiesta dell'interessato ovvero anche d'ufficio - quando ne ravveda la necessità per la cura della persona interessata e per la conservazione ed amministrazione del patrimonio, provvederà quindi alla nomina di un ADS provvisorio, indicando altresì gli atti che il medesimo è autorizzato a compiere nell'interesse del beneficiario e, comunque, fissando per l'audizione del predetto entro il più breve lasso possibile.

5. Revoca e modifica dell'incarico di Amministratore di Sostegno.

Il giudice Tutelare, a seguito di istanza presentata anche dallo stesso beneficiario, potrà revocare il provvedimento di nomina dell'Ads quando la misura disposta si riveli inutile e/o pregiudizievole e/o non più attuale per la tutela degli interessi del medesimo beneficiario, per esempio, sulla base di certificazione medica prodotta dall'Ads, dal beneficiario ovvero dai famigliari o dai Servizi Sociali o dai medici curanti.

A tali fini, il Giudice Tutelare può ordinare ai Servizi Sociali o al personale medico che ha in carico il beneficiario di produrre una relazione socio – sanitaria descrittiva dello stato di salute del beneficiario e del supporto che il personale socio-sanitario o medico può fornire.

Il Giudice Tutelare, acquisita la documentazione di cui sopra, valuterà se sussistono o meno i presupposti per la revoca della misura di protezione o per la modifica della misura di protezione in essere.



In ogni caso, il Giudice Tutelare può sempre modificare il decreto di nomina, adeguandolo alle mutate esigenze del beneficiario e ciò potrà verificarsi sia a richiesta dell'Amministratore di Sostegno, sia sulla base di altra e diversa documentazione acquisita dal Giudice Tutelare.

Parte II – Dei provvedimenti inerenti la tutela della salute del beneficiario.

6. “Consenso Informato” al trattamento sanitario.

La circostanza che il beneficiario sia sottoposto ad Amministrazione di Sostegno non esclude che lo stesso conservi una capacità di intendere e di volere tale da consentirgli di assumere decisioni sul proprio stato di salute e che possa, conseguentemente, prestare il consenso ad un trattamento sanitario.

In caso di necessità, al fine di determinare la sussistenza o meno di tale capacità, l'Ads potrà munirsi, ove lo ritenga opportuno, di una relazione psichiatrica che attesti la capacità o l'incapacità del beneficiario ad esprimere la propria volontà ed il consenso al trattamento sanitario e dovrà relazionarne al Giudice Tutelare.

Qualora spetti all'Ads prestare il consenso, difettandone la capacità in capo al beneficiario, l'Ads dovrà presentare apposito ricorso al quale verranno allegati:

- la certificazione psichica di cui sopra;
- una dettagliata relazione medica descrittiva dell'utilità/ necessità dell'intervento o dell'esame richiesto, del rapporto rischi/benefici, delle alternative terapeutiche e/o diagnostiche e dei relativi rischi;
- la ricostruzione, ove possibile, della volontà del paziente.

Il potere di prestare il consenso a trattamenti sanitari è conferito dal Giudice Tutelare all'Ads solo con riferimento a:

- specifiche e determinate attività di cura, preventivamente ed analiticamente indicate nella certificazione medica allegata al ricorso o successivamente prodotta, programmate per essere eseguite in certi tempi e a breve termine;



- specifici interventi routinari indicati nella certificazione medica allegata al ricorso o successivamente prodotta;
- attività di assistenza, eventuale anche mediante inserimento in struttura sanitaria, specificatamente indicate ove possibile.

Qualora si ritenga necessario effettuare sul paziente un intervento c.d. Salva - Vita, tale da rendere indifferibile l'operato dei medici senza l'ottenimento del preventivo consenso, l'Ads provvederà prontamente a relazionare il Giudice Tutelare.

Con riferimento alle persone soggette ad ADS, giusta art. 1 quinquies della legge 6/2021, il consenso al vaccino anti-COVID19 non necessiterà di specifica autorizzazione del GT, ma spetta ex lege all'ADS il quale provvederà alla manifestazione del consenso secondo i canoni stabiliti normativamente, salvo rimettere al Giudice Tutelare la risoluzione di eventuali conflitti ex lege 219/2017.

Parte III – Della tutela del diritto alla riservatezza del beneficiario

7. Diritto alla riservatezza e decreto nomina

A tutela del diritto alla riservatezza del beneficiario, il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, può autorizzare l'Ads a far uso, nei rapporti con i terzi, della sola parte dispositiva del decreto di nomina.

Anche in assenza di autorizzazione formale da parte del Giudice Tutelare l'Ads può fornire a terzi il proprio decreto di nomina coprendo con un "omissis" i dati non utili e/o non funzionali al destinatario dell'istanza da svolgere.

In ogni caso, nel decreto dell'Ads il Giudice Tutelare provvederà, ove possibile, a dar conto delle ragioni di salute del beneficiario solo mediante richiamo alla documentazione medica allegata al ricorso.

Parte IV – Dei singoli sub- procedimenti

8. Sulla redazione delle istanze

Le istanze al giudice tutelare nell'ambito di procedimenti di amministrazione di sostegno, al fine di agevolare e velocizzare l'adozione dei provvedimenti da parte del giudice tutelare, dovranno riportare nella prima pagina i seguenti dati:



- 8 a. numero dell'istanza;
- 8 b. prospetto di sintesi della tipologia delle istanze e delle ragioni dell'istanza;
- 8 c. indicazione puntuale dell'oggetto della domanda.

9. Vendita di immobili di proprietà del beneficiario o acquisto di beni immobili da parte del beneficiario

In relazione agli adempimenti in caso di necessità di alienare o di acquisire un bene immobile facente parte del patrimonio del beneficiario, l'Ads dovrà espletare le seguenti attività:

- 9 a. presentare al Giudice Tutelare istanza motivata ai sensi degli art. 375 c.c e 411 c.c contenente le ragioni per le quali si ritiene necessario procedere a tali atti, nonché le modalità e pattuizioni contrattuali ad esse relative e ritenute opportune all'interesse del beneficiario (eventualmente già soggetto di trattative), sempre specificando se l'Ads interverrà all'atto sostituendo o assistendo il beneficiario, nonché in caso di vendita, anche le modalità di primo reimpiego del prezzo in favore del beneficiario;
- 9 b. allegare all'istanza una perizia giurata estimativa con certificazione catastale. Laddove si ipotizzi che l'onorario del tecnico incaricato di redigere la perizia di stima possa essere superiore di euro 1.000,00 (mille) – l'Ads provvederà a chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione alla spesa con ricorso motivato, allegato preventivo dei compensi e delle spese, ove preventivamente, del professionista incaricando;
- 9 c. allegare una proposta d'acquisto se già esistente;
- 9 d. ove nel corso delle trattative le modalità di cui sub 9 a. dovessero mutare (p.es. formulazione di un preliminare di vendita ex novo o sua modifica), l'Ads dovrà munirsi di una nuova autorizzazione, salvo che le condizioni economiche della nuova vendita risultino complessivamente migliorative per il beneficiario;
- 9 e. laddove non vi sia alcuna proposta di acquisto, l'ADS provvederà di concerto con il GT ad avviare procedura di vendita telematica asincrona per la miglior valorizzazione dell'immobile da alienare.

Il conferimento di un incarico ad una o più agenzie immobiliari per vendere o per comprare l'immobile e il saldo della relativa provvigione sono atti di ordinaria amministrazione che non necessitano dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare autorizzerà altresì l'Ads a sostenere ogni onere necessario all'esatto adempimento della vendita o dell'acquisto (p. es., per la liberazione dell'immobile, per i



compensi di mediazione, per l'ottenimento delle certificazioni di legge), con l'obbligo di rendicontazione nella relazione annuale.

All'esito delle operazioni compiute l'Ads dovrà relazionare il Giudice Tutelare nella relazione annuale.

10. Investimenti.

In relazione agli adempimenti da compiere qualora si rendesse opportuno effettuare investimenti per il beneficiario, tenendo conto che le tempistiche per l'ottenimento dell'autorizzazione possono collidere con quelle richieste dalla gestione dei prodotti finanziari proposti ovvero possono intervenire modifiche nei tassi applicati, si rimanda alla seguente procedura:

10 a. l'Ads dovrà presentare un'istanza al Giudice Tutelare per la richiesta di autorizzazione ad investire il patrimonio del beneficiario, allegando il prospetto del prodotto informativo finanziario che si intende acquistare

In caso di investimenti diversi da quelli indicati nell'art. 372 c.c n. 1,2,3 e 4 l'Ads dovrà allegare anche una relazione dell'intermediario, della banca o delle Poste o della compagnia di assicurazione, circa l'adeguatezza dell'investimento, unitamente ad un documento sintetico indicante eventuali costi di ingresso e costi periodici (commissioni);

10 b. il Giudice Tutelare, nell'eventuale autorizzazione espressamente richiesta dal proponente l'istanza, dovrà indicare la dicitura *"si autorizza l'investimento proposto o , qualora non fosse più disponibile, si autorizza con prodotto finanziario equivalente, previo ottenimento in caso di investimenti diversi da quelli indicati nell'art. 372 c.c n. 1,2,3, e 4 di una nuova relazione dell'intermediario, della banca o delle Poste circa la adeguatezza dell'investimento"*.

11. Difesa tecnica in procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari, di negoziazione assistita e di mediazione.

Al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse e/o sperequazioni tra beneficiari con l'Ads non professionista, salvo i casi di urgenza, il patrocinio del beneficiario dovrà essere affidato dall'Ads ad un altro professionista competente.

Se detto potere non sia già stato conferito al momento dell'assunzione dell'incarico, l'Ads che debba agire o resistere in un procedimento che veda coinvolto il beneficiario, dovrà



presentare istanza motivata al Giudice Tutelare avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione al rilascio del mandato professionale, indicando il nome del professionista prescelto, allegando al ricorso anche bozza del contratto di conferimento dell'incarico e del preventivo per l'intera procedura.

Qualora ricorra una situazione di urgenza tale da non consentire la nomina di un professionista esterno alla procedura, l'ADS provvederà comunque a costituirsi, salvo far ratificare l'operato da parte del GT provvedendo alla regolarizzazione della costituzione del professionista esterno ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

In ogni caso, sia in ipotesi di procedimento penale che civile che coinvolga come parte il beneficiario, dovrà sempre essere nominato un difensore tecnico in ossequio alla normativa vigente, salvo eventuale e diversa scelta discrezionale del Giudice.

12. Separazione personale dei coniugi e divorzio.

In caso di notifica di ricorso per separazione personale dei coniugi o di divorzio, con pedissequo decreto, l'Ads presenterà al Giudice Tutelare richiesta di autorizzazione per la costituzione in giudizio, allegando l'atto introduttivo e il nominativo del difensore tecnico cui conferire incarico (con le modalità in cui al precedente articolo 11 del presente protocollo).

Se il beneficiario è affetto da patologie per cui sia dubbia la sua capacità di intendere e volere l'Ads chiederà al Giudice Tutelare di essere autorizzato a stare in giudizio in nome e per conto del beneficiario, allegando all'atto la certificazione medica che attesti l'incapacità di intendere e volere del beneficiario stesso.

Diversamente, in presenza di certificato medico o qualora risulti dal decreto di nomina che il beneficiario sia in grado di esprimerne personalmente il consenso alla separazione/divorzio, l'Ads chiederà comunque l'autorizzazione al Giudice Tutelare affinché il beneficiario sia autorizzato a stare in giudizio autonomamente ed a conferire incarico al difensore tecnico.

Qualora in sede di trattative o durante l'udienza presidenziale si raggiunga un'ipotesi di accordo per addivenire a conclusioni congiunte od a consensualizzare la separazione, il Giudice potrà invitare la parte processuale non sottoposta ad Amministrazione di Sostegno a sottoscrivere l'accordo rinviando ad altra udienza per i medesimi incumbenti al fine di



consentire all'Ads di ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla sottoscrizione dell'accordo.

Quanto sopra sarà applicabile anche ai procedimenti di modifica alle condizioni di separazione / divorzio, di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, sia nelle forme giudiziali che di negoziazione assistita ovvero ex art. 12 D.L. 1323/2004.

13. Accettazione di eredità con beneficio d'inventario

In relazione agli adempimenti da compiere qualora si renda necessario procedere ad accettazione con beneficio d'inventario di eredità devoluta ad un soggetto sottoposto ad amministrazione si rimanda alla seguente procedura:

13 a. l'Ads dovrà presentare al Giudice Tutelare per la richiesta di autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario mediante Cancelliere del Tribunale ovvero mediante Notaio (specificando, in quest'ultimo caso, le ragioni della scelta ed allegando il preventivo della spesa del notaio prescelto per l'adempimento dell'incombente). E' preferibile nominare quale Pubblico Ufficiale il Notaio in presenza di beni immobili nella massa ereditaria.

13 b. nell'istanza di cui la lettera 13 a. e qualora ne ricorrano i presupposti, l'Ads potrà formulare al Giudice Tutelare richiesta per l'estensione ex art. 411 c.c. dell'art. 489 c.c. allegando adeguata certificazione medica sulla quale il Giudice Tutelare si pronuncerà;

13 c. l'Ads compirà quindi gli atti necessari e successivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo il pagamento dei tributi dovuti, le pubblicazioni in Conservatoria del RR.II, richiesta di proroga dei termini, etc.);

13 d. l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario comporterà l'apertura di un separato fascicolo della successione, nel quale sarà depositata la richiesta di nomina ex art. 769 c.p.c. per l'erezione dell'inventario dei beni del de cuius;

13 e. l'eventuale richiesta motivata di proroga dei termini per il completamento dell'inventario, sussistendone i presupposti di legge, andrà depositata nel fascicolo della successione;

13 f. successivamente all'erezione dell'inventario, l'Ads espletterà gli ulteriori incombeni anche di natura fiscale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dell'imposta di registro);

13 g. solo dopo l'assolvimento dei predetti incombeni sarà possibile ritirare copia dell'inventario.



14. Inventario redatto a cura di Cancelliere o Notaio prima dall'accettazione.

Qualora sia stato autorizzato dal Giudice Tutelare l'inventario dei beni del de cuius ai sensi degli art. 484 e segg. c.c e 769 c.p.c., antecedente all'istanza di accettazione di eredità con beneficio d'inventario o rinuncia, nella successiva istanza di ammissione di accettazione o rinuncia all'eredità l'Ads dovrà indicare al Giudice Tutelare gli estremi del procedimento, il Tribunale adito ed il relativo R.G. Ovvero indicare il nominativo del Notaio che ha redatto lo stesso inventario (producendone, in ogni caso, copia autentica), avvalendosi della collaborazione della cancelleria, ove necessaria.

Il Giudice Tutelare emetterà il relativo provvedimento con l'urgenza determinata dal termine di cui all'art. 485, cpv c.c.

15. Attività successive all'accettazione con beneficio d'inventario

Espletati gli incumbenti di rito in ordine all'accettazione beneficiata di eredità, sarà cura dell'Ads relazionare il Giudice Tutelare, in sede di relazione annuale, in merito all'attività svolta, all'entità del patrimonio devoluto per successione ed alle eventuali spese sostenute, allegando inoltre copia dell'inventario già agli atti nel fascicolo della successione.

15 a. depositare un'unica istanza al Tribunale ai sensi dell'art. 747 c.p.c. contenente la richiesta di parere al Giudice Tutelare, che ha in carico la procedura di Amministrazione di Sostegno, mediante istanza motivata contenente le ragioni per le quali si ritiene necessario procedere alla vendita di uno o più immobili facenti parte del patrimonio del beneficiario e i benefici per quest'ultimo;

15 b. l'istanza di cui la lettera che precede dovrà necessariamente specificare se l'Ads sostituirà o assisterà il beneficiario ed essere corredata da perizia giurata estimativa asseverata, da copia dell'accettazione dell'eredità con beneficiario di inventario dalla quale propendono i beni immobili oggetto di vendita e da copia dell'inventario. L'Ads dovrà precisare se vi sono o no debiti inventariati e, nel caso vi siano dei debiti, se la vendita viene richiesta per il pagamento dei debiti.

Laddove si ipotizzi che l'onorario del tecnico incaricato di redigere la perizia di stima possa essere superiore ad Euro 1.000,00 – oltre accessori di legge, l'Ads provvederà a chiedere al



Giudice Tutelare l'autorizzazione alla spesa, con ricorso motivato, allegando preventivo spese, ove possibile, del professionista incaricando.

Il tribunale autorizzerà altresì l'Ads a sostenere ogni onere necessario all'esatto adempimento della vendita in particolare per la liberazione dell'immobile, per i compensi di mediazione, per l'ottenimento delle certificazioni di legge e altri diversi che dovessero intervenire con obbligo di rendicontazione in capo all'Ads.

All'esito delle operazioni compiute l'Ads dovrà relazionare il Giudice Tutelare nella relazione annuale.

16. Adempimenti da espletare in caso di morte del beneficiario.

Qualora sopraggiunga la morte del beneficiario in assenza di chiamati all'eredità noti all'Ads quest'ultimo, contestualmente alla relazione finale, potrà segnalare (ad uno o più) ai creditori noti del beneficiario deceduto la sussistenza di beni posseduti dal de cuius su cui eventualmente potersi soddisfare.

In presenza di chiamati (i cui nominativi potranno essere dedotti anche attraverso l'elencazione dei parenti contenuta nel ricorso per la nomina dell'Ads) e qualora l'Ads detenga chiavi di immobili e/o di cassette di sicurezza e/o beni di valore, lo stesso chiederà ai chiamati di prendere possesso dei beni ereditari, previa esibizione all'atto sostitutivo di notorietà attestante l'acquisita qualità del erede.

Se non si potrà dar luogo ad una apertura dall'eredità giacente per assenza di chiamati all'eredità o di accettanti l'eredità, l'Ads, una volta appurato ciò, segnalerà all'Agenzia del Demanio competente ex art. 586 c.c la sussistenza di beni ereditari e provvederà alla consegna delle chiavi.

Il Giudice Tutelare può autorizzare l'Ads ad eseguire pagamenti (ordinando contestualmente all'istituto bancario ovvero a Poste Italiane di ottemperare al provvedimento), qualora documentati e già maturati, anche dopo il decesso del beneficiario, in relazione alle sole spese funerarie, ovvero alle spese di assistenza e mantenimento già maturate, che a titolo esemplificativo si indicano in a:

- a) retta della casa di cura;
- b) compenso della badante o personale di assenza;



- c) canoni di locazione;
- d) utenza domestiche;
- e) interventi di maturazione e di riparazione urgenti dei beni del beneficiario immediatamente dopo il decesso (la di lui morte), la cui mancanza possa esser pregiudizio a terzi.

Il Giudice, potrà, inoltre autorizzare l'Ads al prelievo dell'indennità liquidata ex art. 379 c.c. l'Ads non è autorizzato alla estinzione di ulteriori debiti ereditari.

17. Inventario dei beni del beneficiario a richiesta del Giudice Tutelare.

Fatta salvo quanto sopra previsto al superiore art. 15 per le ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il Giudice Tutelare provvede fin dalla nomina dell'ADS ad autorizzare la redazione da parte dello stesso di un inventario semplificato, senza avvalersi di cancelliere o notaio.

Qualora l'Ads rilevi, vuoi per la complessità della massa da inventariare vuoi per la conflittualità familiare, vuoi per la probabile esistenza di debiti, la necessità di erezione dell'inventario dei beni avvalendosi di un pubblico ufficiale, si dovrà attivare con idonea istanza autorizzativa per l'erezione di inventario a mezzo Cancelliere del Tribunale ovvero il Notaio, previa allegazione di preventivo di spesa.

Parte V – dell'indennità dell'amministratore di sostegno ex art. 379 c.c., delle spese e delle anticipazioni.

18. L'indennità e le spese della procedura.

Per il professionista che lo ricopre, l'ufficio di Ads comporta lo svolgimento di complesse attività di relazione con uffici, enti ed istituti di Stato che potrebbero tradursi solo in una parametrizzazione a vacazione dell'impegno resosi necessario. Da ciò spese, talvolta con oneri di anticipazione in capo all'ADS, mancati guadagni dall'attività professionale, pur al cospetto di responsabilità legate all'incarico. Tale realtà giustifica la richiesta di liquidazione di un'indennità, che per sua natura non potrà essere calcolata coi criteri utilizzati per il compenso professionale, essendo una mera reintegrazione di spese e risorse allocate ai fini della procedura.

La liquidazione dell'indennità dovrà essere parametrata sulla scorta di due criteri concorrenti, ossia l'attività svolta nella gestione dell'amministrazione ed il valore della stessa, con



assoluta prevalenza del primo criterio sul secondo (p. es., se l'Ads gestisce un patrimonio di ingentissimo valore, ma costituito nella sua quasi totalità da titoli di stato, vi sarò di fatto una mera attività di sorveglianza e non lo svolgimento di atti o un impegno istituzionale per la tutela della persona del beneficiario: da ciò conseguirà una minor rilevanza del patrimonio nel computo dell'equa indennità).

Il giudice tutelare, nella determinazione del quantum dell'indennità, dovrà quindi tenere conto anche della capienza del patrimonio del beneficiario (motivo per cui, qualora il beneficiario non abbia la disponibilità economica, non sarà possibile liquidare alcuna indennità, posto che questa non deve in alcun modo gravare sulle sue risorse, in particolar modo per i casi di disponibilità reddituali e/o patrimoniali di mera sussistenza), ma non in via prevalente, e della difficoltà della sua gestione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso, di tempo speso, di costi sostenuti.

La liquidazione dell'indennità, anche se risultasse come lineare sulla base della relazione annuale, dovrà necessariamente tenere in considerazione, se non altro, la permanente responsabilità del patrimonio che resta in carico all'amministratore di sostegno, con tutti i rischi e le conseguenze ad essa correlati. Questo perché l'amministratore di sostegno, seppur in minima parte, si dovrà sempre adoperare con le opportune verifiche, durante l'anno di gestione, per far sì che il patrimonio del beneficiario si conservi e non subisca nocumento.

In ogni caso l'istanza ex art. 379 c.c dovrà contenere l'analitica indicazione dell'attività effettivamente svolta nel periodo, l'ammontare e la composizione del patrimonio del beneficiario, nonché la ricostruzione induttiva delle spese generali non dimostrabili (liquidabili p.es. anche in via forfetaria con un importo mensile).

19. Il valore dell'Amministratore di Sostegno.

Tale valore, calcolato al momento di chiusura del periodo per cui si chiede la liquidazione ex art. 379 c.c. è determinato dalla somma della liquidità, degli investimenti e del valore del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Al fine di individuare criteri d'indirizzo uniformi di calcolo per la liquidazione delle indennità, si propone l'adozione della seguente tabella, da rapportarsi all'anno di gestione dell'Ads, fermo



restando che il compenso sarà comunque in primo luogo rappresentato all'attività concretamente svolta e con finalità meramente indennitaria e non costituisce un corrispettivo per l'opera svolta.

A. Liquidazione dell'indennità – Calcolo orientativo con riferimento al valore del patrimonio oggetto di intervento dell'ADS (con indicazione dell'attività svolta)

Da Euro 0,00 fino ad Euro 3.000 - solo rimborso spese vive documentate.

Da Euro 3.000,01 fino ad Euro 20.000,00 dal 7,5% fino al 10%

Da Euro 20.001,0 fino ad Euro 50.000,00 dal 4% fino al 5%

Da Euro 50.001,00 fino ad Euro 100.000,00 dal 2% fino al 3%

Da Euro 100.001,00 fino ad Euro 300.000,00 dal 1,5 fino al 2%

Da Euro 300.001,00 fino ad Euro 500.000,00 dal 1% fino al 1,5%

Da Euro 500.001,00 fino ad Euro 1.000.000,00 dal 0,5% fino al 1%

Da Euro 1.000.000,00 fino al 0,5%.

B. Difficoltà nella gestione dell'Amministrazione di Sostegno.

In caso di particolari difficoltà di gestione o di particolari assunzioni di responsabilità (via esemplificativa, ma non esaustiva, si citano ad esempio le decisioni sullo stato di salute del beneficiario, la vendita o la gestione di immobili, le accettazioni di eredità con beneficio d'inventario, la stipula di atti pubblici, la gestione di conflitti familiari particolarmente problematici), l'Ads potrà richiedere, motivando e documentando appositamente la richiesta, l'applicazione della percentuale massima tabellare.

C. Presenza di immobili

La presenza di cespiti immobiliari, a maggior ragione se locati e produttori reddito, determinando un maggiore impegno per l'amministratore di sostegno, giustifica un proporzionale aumento dell'indennità.

Il valore del bene immobile è rappresentato dal valore di mercato dello stesso, valutato dall'amministratore di Sostegno con un criterio prudenziale, qualora tale indicazione non emerga già dagli atti, in particolare nell'attività istruttoria. In caso di quota di proprietà il valore deve essere solo quello relativo alla quota.



In tali frangenti il compenso base di cui alla superiore lettera A, sempre previa specifica indicazione dell'attività svolta, potrà essere aumentato dal 25 % al 70 % a seconda della complessità e dell'entità dell'impegno gestorio profuso dall'ADS.

Al fine di semplificare il lavoro del Giudice Tutelare è onere dell'istante elencare — per sommi capi — il patrimonio immobiliare e il relativo valore complessivo, fornendo un dettagliato complesso.

Verrà pubblicato in successione al protocollo apposito foglio excel per il calcolo degli importi maturati, al fine dell'inserimento nei siti web istituzionali.

20. Liquidazione in caso di carenza di liquidità

Ove si versasse in situazione di carenza di liquidità l'Ads chiederà al Giudice Tutelare l'autorizzazione all'immediato prelievo di un acconto sull'indennità e sulle spese, da determinarsi in misura proporzionale alle disponibilità, posticipando il prelievo del residuo liquidato al momento in cui la liquidità verrà ripristinata (per l'avvenuta vendita di un immobile, per lo svincolo di alcuni investimenti etc.).

21. Rimborso delle anticipazioni

Oltre all'indennità è dovuto all'Ads il rimborso delle spese anticipate, ove documentate. L'Ads potrà sempre procedere al rimborso delle spese documentabili anticipate, mediante prelievo diretto delle stesse dal conto corrente o dal libretto di deposito del beneficiario, con obbligo di specifica rendicontazione al Giudice Tutelare.

22. Rendiconto

Annualmente deve essere depositato rendiconto analitico dell'attività svolta con le risultanze di quanto a saldo, con il deposito della documentazione richiamata con riferimento a quanto svolto in via straordinaria.

All'esito del vaglio, laddove ritenuto congruo e salve richieste di integrazione, il GT approverà il rendiconto e con separato decreto liquiderà l'indennità dell'ADS con i criteri sopra individuati.



23. Lista ADS disponibili

Si provvederà ad aggiornare l'elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ADS, con i correlati riferimenti territoriali, che sarà inserito nei siti web istituzionali.

24. Efficacia del protocollo

Fermi i provvedimenti fin qui adottati per le singole procedure, il presente testo verrà utilizzato con riferimento a tutte le procedure di ADS, comprese quelle già pendenti alla data di sua sottoscrizione.

PARTE VI - profili di diritto internazionale privato

Sino a quando non sarà operativa la ratifica della Convenzione dell'Aja del 13.1.2000 sulla protezione degli adulti (convenzione sottoscritta dall'Italia il 31.10.2008) è in vigore l'art. 43 della Legge 31.5.1995 numero 218 in materia di riforma del diritto internazionale privato, il quale prevede che le misure di protezione degli incapaci maggiori di età siano regolate dalla legge nazionali dell'incapace: l'art. 43 prevede che il Giudice Italiano per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace può adottare le misure previste dalla legge italiana.

Le considerazioni di cui sopra hanno carattere generale perché l'Ads ed il Giudice dovranno applicare il diritto previsto per ogni singolo istituto, ad esempio in materia successoria trova applicazione, a decorrere dal 17.8.2005, il Regolamento 650/2012 cosiddetto Regolamento Roma 4, sulla base di quanto stabilito dal Capo II articolo 4: " *Sono competenti a decidere sull'intera successione agli organi giudiziari dello Stato membro in cui il defunto aveva residenza abituale al momento della morte*". Sulla base di quanto stabilito dal Capo II articolo 21: "*criterio generale 1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della sua morte 2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla*




successione è la legge di tale altro Stato. Articolo 22 Scelta di legge 1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua".

oooooooooooooooooooo

Venezia, li 29 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Venezia
Giuseppe Sacco



Il presidente del Tribunale di Venezia

